



Senato della Repubblica  
XVIII Legislatura

Fascicolo Iter  
**DDL S. 552**

Disposizioni in materia di giustizia telematica

18/12/2022 - 00:26

# Indice

1. DDL S. 552 - XVIII Leg. ....	1
1.1. Dati generali .....	2
1.2. Testi .....	4
1.2.1. Testo DDL 552 .....	5
1.3. Trattazione in Commissione .....	7
1.3.1. Sedute .....	8
1.3.2. Resoconti sommari .....	9
1.3.2.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) .....	10
1.3.2.1.1. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 30/01/2019 .....	11
1.3.2.1.2. 2 <sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188 (pom.) del 09/12/2021 .....	19

## **1. DDL S. 552 - XVIII Leg.**

# 1.1. Dati generali

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 552  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di giustizia telematica

**Titolo breve:** *Giustizia telematica*

---

Iter

**30 gennaio 2019:** in corso di esame in commissione

**Successione delle letture parlamentari**

**S.552**

**in corso di esame in commissione**

---

Iniziativa Parlamentare

[Grazia D'Angelo](#) ( [M5S](#) )

**Cofirmatari**

[Angela Anna Bruna Piarulli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Alessandra Riccardi](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Arnaldo Lomuti](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Elvira Lucia Evangelista](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Francesco Urraro](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Mario Michele Giarrusso](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Mattia Crucoli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Simone Pillon](#) ( [L-SP-PSd'Az](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

[Stefano Patuanelli](#) ( [M5S](#) ) (aggiunge firma in data 22 novembre 2018)

Natura

ordinaria

Presentazione

Presentato in data **2 luglio 2018**; annunciato nella seduta n. 17 del 3 luglio 2018.

Classificazione TESEO

CODICE E CODIFICAZIONI , NOTIFICAZIONE DI ATTI , POSTA ELETTRONICA

**Articoli**

ATTI PROCESSUALI PENALI (Art.1), ATTI PROCESSUALI CIVILI (Artt.2-6), DECRETI MINISTERIALI (Art.7), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Art.7)

Relatori

Relatore alla Commissione Sen. [Simone Pillon](#) ([L-SP-PSd'Az](#)) (dato conto della nomina il 30 gennaio 2019) .

Assegnazione

Assegnato alla **2ª Commissione permanente (Giustizia)** in sede redigente il 6 dicembre 2018.

Annuncio nella seduta n. 68 del 6 dicembre 2018.

Pareri delle commissioni 1<sup>a</sup> (Aff. costituzionali), 5<sup>a</sup> (Bilancio), 8<sup>a</sup> (Lavori pubblici)

## **1.2. Testi**

## 1.2.1. Testo DDL 552

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Senato della Repubblica XVIII LEGISLATURA

N. 552

### DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori **D'ANGELO**, **PATUANELLI**, **PIARULLI**, **PILLON**, **RICCARDI**, **LOMUTI**, **EVANGELISTA**, **URRARO**, **GIARRUSSO** e **CRUCIOLI**

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 2 LUGLIO 2018

Disposizioni in materia di giustizia telematica

Onorevoli Senatori. - Il presente disegno di legge riprende il testo e la relazione del disegno di legge AS n. 1339 della XVII Legislatura, presentato dal Gruppo MoVimento Cinque Stelle del Senato. Nonostante una serie di interventi sull'informatizzazione del processo - che hanno avuto esiti in parte soddisfacenti ed in parte meno - i tempi di definizione dei procedimenti risultano ancora inadeguati alle necessità di giustizia manifestate da cittadini ed imprese, nonché dagli operatori del settore. Uno dei punti nodali sul quale si può intervenire in maniera celere e con un minimo impatto economico, agendo a risorse invariate, è il sistema delle notifiche degli atti del procedimento.

Il presente disegno di legge ha infatti come oggetto la modifica della normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile e non presenta profili di onerosità, muovendosi a livello codicistico ed amministrativo, quindi nell'ambito delle risorse vigenti.

Il principio in base al quale tutti i passaggi e le fasi del procedimento siano di volta in volta portati a conoscenza - a fini di certezza - di tutte le parti che ne abbiano interesse richiede il superamento obbligatorio di sistemi di notificazione costosi nel quadro di progressiva diffusione del processo telematico. In sostanza vengono espressamente codificati nel processo civile come obbligatori i sistemi tecnologici immediati relativamente ad articoli che disciplinano le notifiche ai difensori, introducendo l'obbligatorietà delle stesse a mezzo di posta elettronica certificata. Ne deriva un virtuoso risparmio temporale e finanziario per il sistema, mediante l'utilizzo di strumenti già positivamente testati. Si auspica, pertanto, un celere e positivo esame del presente disegno di legge.

### DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

*(Modifica all'articolo 157 del codice di procedura penale)*

1. All'articolo 157 del codice di procedura penale, il comma 8-*bis* è sostituito dal seguente:

«8-*bis*. Le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo di posta elettronica certificata. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricevuta di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria».

Art. 2.

*(Modifica all'articolo 136 del codice di procedura penale)*

*di procedura civile)*

1. All'articolo 136 del codice di procedura civile, il terzo comma è sostituito dal seguente:  
«Salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del comma che precede, il biglietto è trasmesso a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 3.

*(Modifica all'articolo 149-bis del codice  
di procedura civile)*

1. All'articolo 149-bis del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Salvo che la legge disponga diversamente, la notificazione si esegue a mezzo di posta elettronica certificata, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo».

Art. 4.

*(Modifica all'articolo 170 del codice  
di procedura civile)*

1. All'articolo 170 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«Dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo di posta elettronica certificata, salvo che la legge disponga altrimenti».

Art. 5.

*(Modifica all'articolo 330 del codice  
di procedura civile)*

1. All'articolo 330, primo comma, del codice di procedura civile è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo di posta elettronica certificata».

Art. 6.

*(Modifica all'articolo 370 del codice  
di procedura civile)*

1. All'articolo 370 del codice di procedura civile, il primo comma è sostituito dal seguente:  
«La parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo di posta elettronica certificata o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale».

Art. 7.

*(Provvedimenti di attuazione  
e regole tecniche)*

1. Entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, con decreto del Ministro della giustizia, sentiti i consigli dell'ordine forense, sono adottate le disposizioni in materia di giustizia digitale necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla presente legge, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.



## **1.3. Trattazione in Commissione**

## 1.3.1. Sedute

---

---

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

Disegni di legge  
Atto Senato n. 552  
**XVIII Legislatura**

---

Disposizioni in materia di giustizia telematica  
**Titolo breve:** *Giustizia telematica*

---

Trattazione in Commissione

### **Sedute di Commissione primaria**

Seduta

2<sup>a</sup> Commissione permanente (Giustizia) in sede redigente

[N. 64 \(pom.\)](#)

30 gennaio 2019

[N. 188 \(pom.\)](#)

9 dicembre 2021

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi**

## **1.3.2. Resoconti sommari**

## **1.3.2.1. 2<sup>^</sup> Commissione permanente (Giustizia)**

## 1.3.2.1.1. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 64 (pom.) del 30/01/2019

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**  
**MERCOLEDÌ 30 GENNAIO 2019**  
**64ª Seduta**

*Presidenza del Presidente*  
**OSTELLARI**

*Interviene il sottosegretario di Stato per la giustizia Ferraresi.*

*La seduta inizia alle ore 15,05.*

### **PROCEDURE INFORMATIVE**

#### **Interrogazioni**

Il **PRESIDENTE** introduce l'interrogazione n. 3-00477 dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui si rappresenta quanto evidenziato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova in relazione ai gravi ritardi maturati dall'Ufficio preposto alla liquidazione dei compensi spettanti agli avvocati per il patrocinio a spese dello Stato.

In particolare, tale situazione deriverebbe dalla presenza di una sola unità amministrativa delegata al servizio predetto per l'intero distretto della Corte di Appello di Venezia, con esclusione dei Tribunali di Venezia e Verona presso i quali sono stati delegati altri funzionari alla liquidazione in questione.

Di qui la denunciata disparità di trattamento venutasi a creare presso gli uffici del distretto in termini di diversificata tempestività dei pagamenti predetti.

Con riguardo allo specifico problema relativo al fabbisogno del distretto in termini di unità destinate al servizio rileva che il numero elevato di liquidazioni da compiere avrebbe giustificato la destinazione di più unità al servizio.

Infatti, nei distretti caratterizzati da un elevato numero di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 sono stati individuati ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli in sede distrettuale, in modo da velocizzare i pagamenti e riequilibrare, nello stesso tempo, il carico di lavoro degli uffici distrettuali i quali, prima che venisse ridefinita la struttura operativa degli uffici dei funzionari delegati, erano stati chiamati a pagare le spese di giustizia per tutti gli uffici del distretto di competenza.

Tanto premesso, conferma che il funzionario delegato alle spese di giustizia in servizio presso la Corte di appello di Venezia è competente ad effettuare i pagamenti relativi a tutti gli uffici giudicanti del distretto, ad eccezione dei tribunali di Venezia e Verona, i cui dirigenti amministrativi sono stati delegati alle spese di giustizia.

Quanto dunque alla denunciata "disparità di trattamento su base territoriale nel pagamento

delle fatture per il patrocinio a spese dello Stato, a detrimento degli iscritti all'ordine degli avvocati di Padova, quale conta peraltro un numero di iscritti nettamente maggiore rispetto a Venezia e Verona", ricorda che il criterio utilizzato per la nomina di ulteriori funzionari delegati rispetto a quelli con competenza distrettuale non è quello della consistenza numerica degli iscritti ai locali Ordini degli avvocati, bensì quello del numero eccessivo di liquidazioni di spese di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 da effettuare.

Pertanto, al verificarsi della condizione in parola si sarebbe giustificata la domanda di ulteriori delegati al servizio presso la Corte di appello di Venezia, domanda che però non risulta essere stata sottoposta all'attenzione del Ministero.

Infine, effettuati gli opportuni accertamenti in ordine alla capienza del fondo destinato a tali liquidazioni presso la Corte di appello di Venezia, rileva che il funzionario delegato ha ricevuto l'accreditamento di tutte le somme richieste per far fronte alle complessive esposizioni debitorie maturate fino all'anno 2017, nonché entro la fine del 2018, dovrebbe aver utilizzato tutti i fondi assegnatigli nell'anno stesso. Inoltre, una volta ricevuta la comunicazione dell'ammontare dei debiti residui dell'anno 2018 non soddisfatti, il Ministero provvederà all'accreditamento dei fondi necessari all'estinzione degli stessi non appena disponibili.

Il presidente [OSTELLARI](#) (*L-SP-PSd'Az*), in qualità di interrogante, si dichiara soddisfatto della risposta ottenuta.

Il [PRESIDENTE](#) introduce l'interrogazione n. 3-00481, dando la parola al rappresentante del Governo per la risposta.

Il rappresentante del GOVERNO risponde all'interrogazione con cui la senatrice Riccardi - sulla premessa che "gli operai degli stabilimenti Pirelli di viale Sarca alla 'Bicocca' e viale Ripamonti di Milano nello svolgimento delle loro mansioni di magazzinieri, addetti alle mescole e alla vulcanizzazione, sono stati esposti, tra gli anni '70 ed '80, al contatto con l'amianto senza alcun tipo di protezione individuale e senza l'adozione di adeguati sistemi di aspirazione delle polveri"- sottopone all'attenzione del Ministero il "grave nocumento subito dalle parti civili" del processo a carico degli *ex manager* dell'azienda Pirelli, accusati di omicidio colposo e lesioni gravissime per la morte di ventotto operai colpiti da mesotelioma pleurico, a causa del ritardo nel deposito delle motivazioni della sentenza che ha sancito l'assoluzione dei citati dirigenti, tenuto conto dell'imminente prescrizione dei reati e della circostanza che "ad oggi, nonostante siano trascorsi due anni dalla sentenza, le motivazioni non sono state ancora depositate" dal giudice Annamaria Gatto, del tribunale di Milano.

L'interrogante quindi chiede di valutare l'invio di una ispezione ministeriale al fine di verificare negligenze od omissioni ed invoca la possibilità di procedere disciplinarmente nei confronti del magistrato in questione.

Dall'istruttoria interna svolta sui fatti evidenziati risulta che già in data anteriore alla formulazione della presente interrogazione, ovvero il 7 dicembre scorso, il Ministero ha delegato l'ispettorato generale per le valutazioni di competenza in ordine alla condotta del magistrato in questione rispetto al notevole ritardo maturato nel deposito delle motivazioni della sentenza avvenuto in data 21 dicembre 2018.

Con riguardo al profilo sottolineato dall'onorevole interrogante con riferimento al nocumento che le parti civili costituite avrebbero subito dal ritardo, allo stato e salva diversa valutazione all'esito dell'istruttoria a compiersi da parte dell'Ispezione, evidenzia che la dott.ssa Gatto nella sua relazione personale sulla vicenda ha precisato che: "alla prima udienza erano intervenute costituzioni di parte civile dei familiari dei lavoratori deceduti, di lavoratori persone offese del reato di lesioni colpose, di enti pubblici (Inail, Asl) e territoriali (regione Lombardia), nonché di associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi": pertanto, nel corso del processo è intervenuto risarcimento dei danni nei confronti di tutti i lavoratori o dei familiari di quelli che erano deceduti nonché nei confronti degli enti pubblici, anche territoriali. Difatti sono state revocate tutte le costituzioni di parte civile. Le

uniche parti civili 'residue' al momento della lettura del dispositivo erano due lavoratori che risultavano persone offese del reato di lesioni colpose oltre ad associazioni di categoria e/o rappresentative di interessi diffusi. Tuttavia, "per quanto riguarda la posizione dei due lavoratori, il reato che risultava dal capo d'imputazione era prescritto al momento della lettura del dispositivo", mentre "le altre parti civili 'residue'... neppure erano legittimate alla costituzione".

Evidenza che tutte le circostanze del caso risultano in corso di accertamento ed in valutazione all'Ispettorato investito dell'istruttoria relativa i cui esiti ancora non sono stati resi noti.

La senatrice [RICCARDI](#) (M5S), in replica, si dichiara soddisfatta della risposta.

*IN SEDE REDIGENTE*

**(552) Grazia D'ANGELO ed altri. - Disposizioni in materia di giustizia telematica**  
(Discussione e rinvio)

Il relatore [PILLON](#) (L-SP-PSd'Az), illustra il provvedimento in titolo che modifica la normativa in materia di notifica degli atti del procedimento penale e civile. Tale provvedimento riprende il testo e la relazione del disegno di legge Atto Senato n. 1339 esaminato dalla Commissione giustizia nel corso della XVII Legislatura.

Nel merito il disegno di legge consta di sette articoli. Più nel dettaglio l'articolo 1 interviene sull'articolo 157 del codice di procedura penale, modificandone il comma 8-bis. Tale disposizione, come riformulata, prevede che le notificazioni successive, in caso di nomina di difensore ai sensi dell'articolo 96 e di imputato non detenuto, sono sempre eseguite mediante consegna ai difensori a mezzo PEC. Si utilizza a tal fine l'indirizzo di posta elettronica certificata indicato dal difensore nel primo scritto difensivo utile, presso cui dichiara di voler ricevere le comunicazioni, comunicato al proprio ordine. Le notificazioni e gli avvisi ai difensori a mezzo di posta elettronica si intendono notificati al momento della ricezione, da parte dell'ufficio notificatore, della ricezione di consegna dell'atto da parte del sistema informatico. In caso di impossibilità di procedere mediante posta certificata le comunicazioni e le notificazioni sono effettuate presso la cancelleria.

Gli articoli successivi (da 2 a 6) intervengono rispettivamente sugli articoli 136 (comunicazioni); 149-bis (notificazione a mezzo posta elettronica); 170 (notificazioni e comunicazioni nel mezzo del procedimento); 330 (luogo di notificazione della impugnazione) e 370 (controricorso) del codice di procedura civile introducendo l'obbligatorietà di tutte le notifiche e comunicazioni ai difensori a mezzo posta elettronica certificata.

L'articolo 2 sostituisce il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile in materia di comunicazioni.

Ai sensi del secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile la comunicazione si esegue: mediante consegna del biglietto dal cancelliere al destinatario che rilascia ricevuta o mediante trasmissione a mezzo PEC, nel rispetto della normativa anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici.

Il terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile statuisce che, salvo che la legge disponga diversamente, se non è possibile procedere ai sensi del secondo comma, il biglietto viene trasmesso a mezzo telefax o è rimesso all'ufficiale giudiziario per la notifica.

Proprio sul terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile interviene il disegno di legge sostituendo alla trasmissione a mezzo telefax e alla remissione all'ufficiale giudiziario la sola trasmissione a mezzo PEC. Alla luce della ricostruzione normativa testé svolta, appena opportuno chiarire i rapporti fra il secondo comma e quanto previsto dal terzo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile come riformulato dal disegno di legge. Ciò in quanto il secondo comma dell'articolo 136 del codice di procedura civile prevede già come ordinaria modalità di esecuzione della comunicazione la trasmissione a mezzo PEC e l'ipotesi contemplata dal terzo comma risulta essere del tutto residuale ed operante solo ove non sia possibile procedere alla trasmissione a mezzo

PEC ovvero alla consegna del biglietto al destinatario.

L'articolo 3 riscrive il primo comma dell'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile stabilendo che ove non diversamente previsto dalla legge, la notificazione si deve eseguire a mezzo PEC, anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 149-*bis* del codice di procedura civile, inserito nel codice di rito dal decreto legge n. 193 del 2009, disciplina la notificazione a mezzo PEC, prevedendo che se non è fatto espresso divieto dalla legge, la notificazione può eseguirsi a mezzo PEC anche previa estrazione di copia informatica del documento cartaceo.

L'articolo 4 modifica il primo comma dell'articolo 170 del codice di procedura civile precisando che dopo la costituzione in giudizio tutte le notificazioni e le comunicazioni si fanno al procuratore costituito a mezzo PEC. Anche in questo caso, "salvo che la legge non disponga diversamente".

L'articolo 5 aggiunge un ulteriore periodo al primo comma dell'articolo 330 del codice di procedura civile per il quale le notificazioni presso il procuratore costituito o domiciliatario sono comunque eseguite mediante consegna a mezzo PEC.

L'articolo 6 sostituisce il primo comma dell'articolo 370 del codice di procedura civile. Il comma come riscritto prevede che la parte contro la quale il ricorso è diretto, se intende contraddire, deve farlo mediante controricorso da notificarsi al ricorrente a mezzo PEC o, in mancanza, presso il domicilio eletto entro venti giorni dalla scadenza del termine stabilito per il deposito del ricorso. In mancanza di tale notificazione, essa non può presentare memorie, ma soltanto partecipare alla discussione orale. In proposito si deve ricordare che ai sensi della legge n. 55 del 1992 la notificazione del controricorso e del ricorso incidentale dinanzi alla Corte di cassazione può essere effettuata anche dall'ufficiale giudiziario del luogo ove ha sede il giudice che ha pronunciato il provvedimento impugnato, a mezzo del servizio postale. L'articolo 7 infine demanda a un decreto del Ministro della giustizia, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sentiti i consigli dell'ordine forense, l'introduzione delle modificazioni alla normativa vigente necessarie ai fini dell'applicazione di quanto previsto dalla legge in esame, con particolare riferimento alla necessità di assicurare che tutti gli uffici e le amministrazioni pubbliche, i periti e i consulenti tecnici di parte dispongano di indirizzo di posta elettronica certificata.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) segnalando sin d'ora al relatore la necessità chiarimenti in merito alla previsione contenuta nell'articolo 7 del disegno di legge che sembra disallineata rispetto al termine di entrata in vigore della disciplina normativa.

Chiede altresì chiarimenti in merito all'ultima parte dell'articolo 1 relativa al fatto che la previsione normativa paventa la possibilità che in alcuni casi le comunicazioni debbano farsi presso la cancelleria del tribunale.

Il senatore [CUCCA](#) (PD) chiede la possibilità di procedere con delle audizioni in merito al disegno di legge in oggetto.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

***(755) OSTELLARI ed altri. - Modifiche al procedimento monitorio ed esecutivo per la effettiva realizzazione del credito***

(Discussione e rinvio)

Il senatore [URRARO](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che introduce, nel codice di procedura civile, il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il disegno di legge consta di tre articoli.



L'articolo 1 introduce nel Libro VI, Titolo I, del codice di procedura civile, un ulteriore Capo (il Capo I-bis), il quale disciplina il procedimento di ingiunzione semplificato.

Il Capo I-bis si compone di quattro articoli, da 656-*bis* a 656-*quinqüies*.

Il nuovo articolo 656-*bis* del codice di procedura civile prevede che l'avvocato, munito di mandato professionale, su richiesta dell'assistito che sia creditore di una somma liquida di danaro, possa emettere un atto di ingiunzione di pagamento con cui ingiunge all'altra parte di pagare la somma dovuta nel termine di venti giorni, con l'espresso avvertimento che nello stesso termine può essere fatta opposizione e che, in mancanza di opposizione, si procederà a esecuzione forzata. Inoltre, nell'atto di intimazione sono quantificate le spese e le competenze e se ne ingiunge il pagamento.

L'ingiunzione può essere pronunciata: se del diritto fatto valere si dà prova scritta; se il credito riguarda onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborso di spese fatte da avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o da chiunque altro ha prestato la sua opera in occasione di un processo; se il credito riguarda onorari, diritti o rimborsi spettanti ai notai a norma della loro legge professionale, oppure ad altri esercenti una libera professione o arte, per la quale esiste una tariffa legalmente approvata.

L'articolo 656-*ter* del codice di procedura civile affida all'avvocato, a pena di responsabilità civile e disciplinare, l'onere di verificare i requisiti di cui all'articolo 656-*bis* del codice di procedura civile per l'emanazione dell'atto di ingiunzione. Nel caso in cui l'avvocato ometta con dolo o colpa grave la puntuale verifica della sussistenza di tali requisiti, ne risponderà disciplinarmente e dovrà rimborsare le spese giudiziarie sostenute e i danni subiti dal soggetto erroneamente ingiunto.

L'atto di ingiunzione è notificato a mezzo posta elettronica certificata o attraverso la notifica a mezzo posta.

L'articolo 656-*quater* del codice di procedura civile disciplina l'opposizione giudiziale: questa si propone davanti all'ufficio giudiziario competente per valore con ricorso notificato all'avvocato che ha emesso l'ingiunzione di pagamento. Si applica per quanto compatibile la disciplina prevista dagli articoli 645 (Opposizione) e 647 (Esecutorietà per mancata opposizione o per mancata attività dell'opponente) del codice di procedura civile.

Ai sensi dell'articolo 656-*quinqüies* del codice di procedura civile il giudice istruttore, qualora l'opposizione non sia fondata su prova scritta o di pronta soluzione, la deve rigettare con decreto motivato in prima udienza, senza svolgimento di alcuna istruttoria, concedendo, con ordinanza non impugnabile, l'esecuzione provvisoria dell'atto di ingiunzione. Il giudice, inoltre, ha l'obbligo di motivare la mancata condanna della parte soccombente ai sensi dell'articolo 96 del codice di rito.

Si applicano per quanto compatibili gli articoli 648 (Esecuzione provvisoria in pendenza di opposizione), 650 (Opposizione tardiva), 652 (Conciliazione), 653 (Rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione) e 654 (Dichiarazione di esecutorietà ed esecuzione) del codice di procedura civile. Allo scopo di evitare inutili esecuzioni, l'articolo 2 del disegno di legge prevede la possibilità di autorizzare il difensore a consultare le banche dati delle pubbliche amministrazioni per ricercare *ante causam*, con modalità telematiche, i beni da pignorare, senza passare per il giudice che autorizza l'ufficiale giudiziario. Più nel dettaglio la disposizione introduce nel codice di procedura civile il nuovo articolo 492-*ter*, rubricato "Ricerca preventiva con modalità telematiche dei beni da pignorare (*ante causam*)". L'articolo prevede che su istanza del creditore, il presidente del tribunale del luogo in cui il debitore ha la residenza, il domicilio, la dimora o la sede, autorizzi la ricerca con modalità telematiche dei beni da pignorare. L'istanza deve contenere l'indicazione dell'indirizzo di posta elettronica ordinaria e il numero di fax del difensore nonché dell'indirizzo di posta elettronica certificata. L'istanza può essere proposta preventivamente e prima dell'avvio di ogni azione giudiziaria volta al recupero del credito.

Con l'autorizzazione il presidente del tribunale o un giudice da lui delegato dispone che il difensore, munito di apposita delega, acceda mediante collegamento telematico diretto ai dati contenuti nelle banche dati delle pubbliche amministrazioni e, in particolare, nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e in quelle degli enti previdenziali, per l'acquisizione di tutte le informazioni rilevanti per l'individuazione di cose e crediti da sottoporre a esecuzione, comprese

quelle relative ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti. terminate le operazioni, il difensore è tenuto a redigere un unico processo verbale nel quale indica tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze.

La disposizione fa salvo quanto previsto dalle disposizioni in materia di accesso ai dati e alle informazioni degli archivi automatizzati del Centro elaborazione dati istituito presso il Ministero dell'interno ai sensi dell'articolo 8 della legge 1° aprile 1981, n. 121. Tale Centro provvede alla raccolta, elaborazione, classificazione e conservazione negli archivi magnetici delle informazioni e dei dati nonché alla loro comunicazione ai soggetti autorizzati.

L'articolo 3 del disegno di legge, infine, modifica l'articolo 653 del codice di procedura civile che disciplina i casi di rigetto o accoglimento parziale dell'opposizione, prevedendo che il giudice debba motivare la mancata condanna della parte soccombente *ex* articolo 96 del codice di procedura civile.

Interviene il senatore [CUCCA](#) (PD) esprimendo perplessità in merito al contenuto del disegno di legge che demanda di fatto l'emanazione del provvedimento monitorio agli avvocati senza il vaglio di un soggetto terzo.

Pertanto appare a suo avviso poco garantista affidare ad un atto di parte l'emissione del provvedimento monitorio, e insiste per lo svolgimento di audizioni in merito.

Interviene il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) che si associa alla richiesta del senatore Cucca in merito alla necessità di procedere con delle audizioni.

La Commissione conviene di svolgere un ciclo di audizioni.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

### **(835) DI NICOLA ed altri. - Disposizioni in materia di lite temeraria**

(Discussione e rinvio)

Il senatore [LOMUTI](#) (M5S) illustra il provvedimento in titolo che condivide l'intento riformatore di un disegno di legge presentato nella scorsa Legislatura, l'Atto Senato n. 1119-B - recante modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di diffamazione con il mezzo della stampa -. Il complesso *iter* del progetto riformatore in questione, per le parti che interessano l'oggetto del disegno di legge in illustrazione, ha portato a differenti stesure dell'articolo 96 del codice di procedura civile.

L'impossibilità di raggiungere un consenso unanime sul provvedimento, in considerazione ai differenti temi affrontati dal disegno di legge che hanno ingenerato contrasti sorti tra i differenti Gruppi presenti in Commissione, hanno portato ad un *empasse* che ha di fatto segnato le sorti del provvedimento in sede referente al Senato.

L'ultimo testo approvato dal Senato nella XVII Legislatura, prevedeva, come modifica all'articolo 96 del codice di procedura civile, una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione e che, su domanda del convenuto, il giudice, rigettando la domanda di risarcimento, potesse condannare l'attore - oltre a quanto già previsto a legislazione vigente - anche al pagamento in favore del convenuto di una somma determinata in via equitativa. Successivamente la Camera, novellando il testo, introduceva ulteriori parametri ai quali il giudice doveva attenersi ai fini del *quantum*, legandolo all'entità della domanda risarcitoria.

Il disegno di legge in titolo, che ha una portata normativa ben più circoscritta rispetto a quello presentato nella scorsa Legislatura, propone una modifica dell'articolo 96 del codice di procedura civile in materia di lite temeraria, ma in linea con il precedente tentativo.

Il disegno di legge consta di un solo articolo, il quale introduce un ulteriore comma nell'articolo 96 del codice di procedura civile, prevedendo una ipotesi di responsabilità aggravata civile di colui che, in malafede o colpa grave, attivi un giudizio a fini risarcitori per diffamazione a mezzo stampa.

La nuova disposizione stabilisce che, su domanda del convenuto, il giudice - rigettando la domanda di risarcimento - condanni l'attore, oltre che al rimborso delle spese, anche al pagamento in favore di quest'ultimo di una somma determinata in via equitativa non inferiore alla metà della somma oggetto della domanda risarcitoria. Viene quindi stabilito un parametro oggettivo al quale il giudice, al momento del rigetto della domanda, debba rifarsi.

La disposizione che si intende introdurre integra, dal punto di vista risarcitorio, quanto già disposto dagli articoli 91 e 96 del codice di procedura civile e dall'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69. Nello specifico l'articolo 91, che ha ad oggetto la disciplina delle spese di lite, in linea con il principio di soccombenza, prevede che il giudice con la sentenza condanni il soccombente al rimborso delle spese a favore dell'altra parte liquidandone l'ammontare unitamente agli onorari di difesa. Autorevole dottrina, sposando in pieno la tesi del principio di soccombenza, afferma che: «il costo del ricorso alla giustizia civile non deve ripercuotersi in pregiudizio della parte che ha ragione giacché se così fosse, la parte vincitrice subirebbe una decurtazione professionale non altrimenti giustificabile».

L'articolo 96, rubricato come «responsabilità aggravata», reca la disciplina della lite temeraria. I requisiti ai fini dei quali venga configurata responsabilità ai sensi dell'articolo 96 del codice di procedura civile sono diversi. Il primo oggettivo: costituito dalla soccombenza di una delle parti; il secondo soggettivo: ovvero l'aver agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave; il terzo: il verificarsi di un danno per il vincitore, là dove il danno viene posto in rapporto sinallagmatico come immediata e diretta conseguenza del fatto generatore.

In ultimo, l'articolo 45 della legge 18 giugno 2009, n. 69, è intervenuto novellando l'articolo 96 del codice di procedura civile, aggiungendo un terzo comma che prevede, seppur in maniera parziale, un istituto giuridico presente negli ordinamenti di *common law*, ovvero il così detto danno punitivo, nel momento in cui dispone che il giudice, anche d'ufficio, quando pronuncia sulle spese ai sensi dell'articolo 91, può altresì condannare la parte soccombente al pagamento, a favore della controparte, di una somma equativamente determinata.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) segnala come il disegno di legge abbia ad oggetto una parte della disciplina contenuta nel disegno di legge, a sua firma, (Atto Senato n. 812) di cui chiede la congiunzione.

Il seguito della discussione è quindi rinviato.

**(925) Deputati MOLTENI ed altri. - Inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo**, approvato dalla Camera dei deputati  
(Seguito della discussione e rinvio)

Prosegue la discussione, sospesa nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) chiede se vi siano interventi in discussione generale.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) esprime perplessità sull'impatto che tale disegno di legge potrebbe avere sul carico dei processi pendenti. Chiede pertanto una valutazione di impatto normativo sul punto.

Il [PRESIDENTE](#) assicura che si farà tramite presso il Governo di tale richiesta.

Il seguito della discussione è rinviato.

*IN SEDE CONSULTIVA SU ATTI DEL GOVERNO*

**Schema di decreto legislativo recante attuazione della direttiva (UE) 2016/1919 sull'ammissione**

**al patrocinio a spese dello Stato per indagati e imputati nell'ambito di procedimenti penali e per le persone ricercate nell'ambito di procedimenti di esecuzione del mandato di arresto europeo (n. 62)**

(Parere al Ministro per i rapporti con il Parlamento e la democrazia diretta ai sensi dell'articolo 1, della legge 25 ottobre 2017, n. 163. Seguito dell'esame e rinvio)

Prosegue l'esame, sospeso nella seduta del 15 gennaio.

Il [PRESIDENTE](#) ricorda che la 14a Commissione ha reso osservazioni favorevoli.

Nessuno chiedendo di intervenire, il [PRESIDENTE](#) fa presente che il relatore Candura presenterà una proposta di parere nelle prossime sedute.

Il seguito dell'esame è quindi rinviato.

*SUI LAVORI DELLA COMMISSIONE*

La senatrice [VALENTE](#) (PD) esprime perplessità sul fatto che non si sia ancora calendarizzato alcun disegno di legge delle opposizioni e paventa la violazione delle loro prerogative.

Il senatore [CALIENDO](#) (FI-BP) interviene associandosi alla richiesta della senatrice Valente, insistendo affinché vengano incardinati i disegni di legge segnalati dalla propria parte politica. Fa altresì presente come nella precedente legislatura fossero stati approvati disegni di legge provenienti dall'opposizione a testimonianza dello spirito di collaborazione tra forze politiche.

Il [PRESIDENTE](#) ribadisce che domani, in occasione dell'Ufficio di Presidenza, si affronterà nuovamente il tema della calendarizzazione dei disegni di legge provenienti dall'opposizione.

Interviene il senatore [STANCANELLI](#) (FdI) anticipando in merito all'Ufficio di Presidenza di domani, che richiederà che venga esaminato il disegno di legge n. 856.

*POSTICIPAZIONE DELLA SEDUTA DI DOMANI*

Il presidente [OSTELLARI](#) comunica che la seduta già convocata per domani, giovedì 31 gennaio, alle ore 10 è posticipata alle ore 10,30.

La Commissione prende atto.

*INTEGRAZIONE DELL'ORDINE DEL GIORNO*

Il [PRESIDENTE](#) comunica che l'ordine del giorno della seduta di domani sarà integrato con la discussione del disegno di legge n. 812 in materia di lite temeraria.

La Commissione prende atto.

*La seduta termina alle ore 16,05.*

## 1.3.2.1.2. 2ª Commissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 188 (pom.) del 09/12/2021

[collegamento al documento su www.senato.it](http://www.senato.it)

**GIUSTIZIA (2ª)**

**Ufficio di Presidenza integrato dai rappresentanti dei Gruppi parlamentari**

**Riunione n. 188**

**GIOVEDÌ 9 DICEMBRE 2021**

*Presidenza della Vice Presidente*

[EVANGELISTA](#)

*indi del Presidente*

[OSTELLARI](#)

*Orario: dalle ore 14,40 alle ore 17,10*

*(sospensioni: dalle ore 15,55 alle ore 16 e dalle ore 16,45 alle ore 16,55)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEI DISEGNI DI LEGGE NN. 758, 1948 E 2139 (GEOGRAFIA GIUDIZIARIA)*

*AUDIZIONI INFORMALI DI ESPERTI E RAPPRESENTANTI DI ASSOCIAZIONI, INTERVENUTI IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 552 (GIUSTIZIA TELEMATICA)*

*AUDIZIONE INFORMALE DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE DELL'ORDINE DEGLI ASSISTENTI SOCIALI, INTERVENUTO IN VIDEOCONFERENZA, NELL'AMBITO DELL'ESAME DEL DISEGNO DI LEGGE N. 1877 (DISPOSIZIONI IN MATERIA DI AFFIDAMENTO E ADOZIONE DI MINORI)*

